II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1994

relativa alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile sulle importazioni di mele e di pere nella Comunità

(94/294/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase nonché l'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Repubblica del Cile ha avviato una procedura in seno al GATT a seguito dell'applicazione, da parte della Comunità europea, di misure tariffarie sotto forma di tasse di compensazione sulle importazioni di mele, a norma degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che la Comunità europea ed il Cile hanno avviato discussioni per la ricerca di una soluzione a questo e ad altri problemi connessi alla conclusione dell'Uruguay Round del GATT;

considerando che tali discussioni sono sfociate in un accordo sotto forma di scambio di lettere; che è interesse della Comunità approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità europea l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile sulle importazioni di mele e pere nella Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26).